



COMUNE DI CASTELVERDE

Provincia di Cremona

ORDINANZA N. 4 DEL 06/05/2022

Oggetto **REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DEI FUNERALI E DISCIPLINA DEI CORTEI FUNEBRI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELVERDE**

VISTO l'articolo 38 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, il quale prevede che il Comune determini i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste;

CONSIDERATO che l'art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 stabilisce che il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi;

PRESO atto del vigente Regolamento Cimiteriale, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 36 del 28.12.2019 e s.m.i., che all'art. 12 prevede che Il Sindaco disciplini gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri;

PRESO ATTO che i cortei funebri a piedi per il trasporto delle salme dal luogo di decesso o al luogo in cui si svolgeranno le esequie e successivamente fino al luogo di sepoltura vengono effettuati spesso su importanti arterie viarie con conseguenti criticità del traffico veicolare, talvolta ponendo a rischio l'incolumità dei partecipanti al corteo medesimo;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare l'orario e le modalità di svolgimento funerali nell'intento di garantire l'incolumità dei partecipanti e le condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale, anche tenuto conto che la carenza del personale di vigilanza non consente di assicurare sempre la presenza di agenti della Polizia Locale durante i cortei funebri chiamato a svolgere altre mansioni aventi natura istituzionale;

SENTITO il Parroco in ordine alle criticità sopra indicate;

RAVVISATA pertanto la necessità di vietare i cortei pedonali, al fine di evitare disagi al traffico veicolare e scongiurare possibili pericoli alla circolazione stradale di veicoli e pedoni;

VISTI in particolare i seguenti provvedimenti normativi:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- R.R. 9 novembre 2004, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.C.C. 19 aprile 2005, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

A DECORRERE DAL 15 MAGGIO 2022

PER I CORTEI FUNEBRI

1. **il divieto**, su tutto il territorio comunale ed in tutti i giorni dell'anno, per le motivazioni espresse in narrativa, di svolgere cortei funebri a piedi e mediante veicoli:

- a) dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione ovvero dall'obitorio al luogo in cui si svolgeranno le esequie;
- b) dal luogo in cui si sono svolte le esequie ai Cimiteri comunali ovvero ad altro luogo di sepoltura posto sul territorio comunale;

PER GLI ORARI DEI FUNERALI

1. l'orario di celebrazione dei funerali con sepoltura nei Cimiteri comunali è disciplinato per l'intero anno come di seguito indicato:

- dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- dalle ore 14.00 alle ore 16.30

fermo restando che non possono svolgersi funerali:

- nelle giornate domenicali
- nelle giornate festive infrasettimanali
- il sabato pomeriggio

2. l'orario massimo entro cui il feretro, proveniente anche da altro Comune, deve giungere all'ingresso del Cimitero comunale è il seguente:

- alle ore 11.30 ed alle ore 16.30;

3. l'orario di celebrazione dei funerali senza sepoltura nei Cimiteri comunale è lasciato alla mera discrezione del Ministro del Culto interessato;

4. l'orario di celebrazione di ciascun funerale con sepoltura nei Cimiteri comunali deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio cimiteriale dell'Unione (tel. 0372/424306);

5. i funerali provenienti da altri Comuni devono obbligatoriamente rispettare gli orari stabiliti nella presente ordinanza.

Il Sindaco, autonomamente, con espresso atto può autorizzare:

- la celebrazione dei funerali anche nei giorni festivi o il sabato pomeriggio qualora ricorrano particolari circostanze;
- il corteo a piedi secondo un prestabilito itinerario in presenza di particolari o eccezionali circostanze.

La presente ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia ed in contrasto con quanto contenuto nel presente atto.

DISPONE

1. **la pubblicazione** della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelverde;
- sul sito internet istituzionale;

2. **la trasmissione** di copia della presente ordinanza:

- all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelveverde;
- all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali dell'Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine;
- al Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine;
- alla Stazione Carabinieri di Castelveverde;
- al Parroco dell'Unità Pastorale delle Parrocchie di Castelveverde, S.Martino in Beliseto, Marzalengo, Costa S.Abramo e Castelnuovo del Zappa;
- alle Agenzie di onoranze funebri aventi sede nei Comuni limitrofi;

3. **l'affissione** di un esemplare della presente ordinanza

- all'ingresso dei Cimiteri comunali;

AVVERTE

che:

- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line od in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla predetta data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nelle forme previste dalla normativa vigente;
- chiunque contravvenga alle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice della Strada e/o del Regolamento di Polizia Mortuaria: ai trasgressori verrà in ogni caso addebitata qualunque responsabilità derivante da comportamenti non conformi a quanto prescritto.

Castelveverde, 06/05/2022

Il Sindaco
LOCCI GRAZIELLA / INFOCERT SPA

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*